



COMUNE DI JESOLO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DESTINATI ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI JESOLO

**SETTORE 1° SERVIZI AI CITTADINI
UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.143 del 30 luglio 2002

REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DESTINATI ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI JESOLO

Parte generale

- Art. 1 -

Finalità

Il Comune di Jesolo, nell'intento di garantire il diritto all'assistenza della popolazione gestisce servizi e prestazioni destinati alle persone e alle famiglie con lo scopo di assicurare una migliore qualità della vita, di benessere e sicurezza, in conformità con gli obiettivi prefissati dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tesi ad incentivare e sostenere le politiche mirate a prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo l'integrazione sociale ed il sostegno familiare.

Gli interventi prevedono la valorizzazione del contesto di vita e delle relazioni interpersonali esistenti e saranno basati su un progetto dinamico, flessibile e collegato alla rete integrata dei servizi socio- sanitari presenti nel territorio.

Al fine dell'accesso ai servizi, la verifica della situazione economica degli utenti, viene effettuata sulla base del Regolamento generale per la erogazione di prestazioni agevolate ISEE approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 06.02.2002, esecutivo nei termini di legge.

- Art. 2 -

Servizi regolamentati

Ai sensi dell'art. 2 del predetto Regolamento generale verranno regolamentati e assoggettati all'ISEE i seguenti servizi:

- ◆ Servizio di "Assistenza Domiciliare";
- ◆ Servizio per "Accoglienza di anziani e disabili presso strutture residenziali";
- ◆ Servizio per "Iniziativa di Turismo Sociale per la terza età";
- ◆ Servizio per "Assegnazione borse di studio a studenti meritevoli delle scuole medie superiori".

I Regolamenti specifici per i servizi di cui sopra costituiranno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

- Art. 3 -

Organizzazione dei servizi

Il Comune di Jesolo garantisce le prestazioni di programmazione, coordinamento, controllo e verifica complessiva dei servizi territoriali rivolti ai cittadini in termini di efficienza, efficacia e qualità nella prospettiva del miglioramento continuo, tenendo conto della necessaria integrazione tra servizio sociale e sanitario. Per la realizzazione della programmazione e gestione dei servizi, il Comune si avvale anche dei soggetti appartenenti al privato sociale attraverso rapporti di convenzione.

- Art. 4 -

Ammissione ai servizi

4.1 Accesso

La domanda per la richiesta di prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento va presentata al Comune di Jesolo, Unità Operativa Politiche Sociali e Pubblica Istruzione.

L'Unità Operativa provvederà ad informare il cittadino interessato sulle modalità di funzionamento dei servizi, sui requisiti di accesso, sulle procedure e relativa partecipazione ai costi.

L'Unità Operativa mette a disposizione la modulistica inerente le domande di richiesta dei servizi e quella riferita al rilascio dell'Attestazione ISEE.

Il cittadino richiedente i servizi di cui al presente regolamento si rivolge all'Assistente Sociale referente dell'area e/o al personale amministrativo per l'eventuale compilazione assistita dell'ISEE.

4.2 Presa in carico

Nei casi in cui il cittadino richieda un servizio di specifica competenza dell'Assistente Sociale, la referente dell'area, in relazione alla condizione familiare, alla rete di sostegno sociale, allo stato di autonomia ed al bisogno assistenziale, formula in accordo con la persona e la famiglia, il progetto d'intervento sociale e la proposta di ammissione al servizio specifico.

L'Assistente Sociale verifica l'esistenza dei requisiti che consentono di ottenere ulteriori agevolazioni tariffarie.

Al termine dell'istruttoria, si procede all'ammissione al servizio, attraverso la sottoscrizione di un contratto da parte dell'utente/richiedente, o suo delegato.

Dal momento della domanda alla conclusione dell'istruttoria, l'ammissione o non al servizio, viene comunicata entro il termine massimo di 30 giorni.

Nei casi di urgenza, su parere dell'Assistente Sociale referente dell'area, il servizio potrà essere attivato anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria.

4.3 Criteri di priorità per l'ammissione

Ogni servizio, nell'ammettere i richiedenti alle prestazioni agevolate, valuta i singoli casi con riferimento alla situazione socio-economica degli interessati in relazione all'analisi concreta del rapporto con i familiari e alla disponibilità del servizio, adottando criteri di priorità.

- ◆ Nucleo familiare costituito da soggetto che vive solo, senza figli o con figli che non siano in grado di provvedere ai genitori per ragioni motivate;
- ◆ Nucleo familiare in condizioni economiche disagiate;
- ◆ Nucleo familiare con componente/i ad elevata dipendenza assistenziale.

Nel caso in cui il servizio fosse richiesto da anziani in coppia conviventi, viene ammesso al servizio il nucleo complessivo.

- Art. 5 -

Partecipazione ai costi del servizio e delle prestazioni

Il soggetto ammesso al servizio o alla prestazione agevolata partecipa ai costi in base ai seguenti elementi:

- ◆ Condizioni economiche;
- ◆ Nucleo familiare;
- ◆ Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari;
- ◆ Modalità di contribuzione basate sul principio di proporzionalità e progressività;
- ◆ Validità delle variazioni intercorse nell'anno.

- Art. 6 -

Modalità di pagamento

La quota di contribuzione è quella stabilita nei prospetti allegati ai regolamenti dei servizi specifici e deve essere corrisposta secondo le forme che verranno appositamente individuate nel contratto.

La revisione delle quote di contribuzione è effettuata dall'Unità Operativa Politiche Sociali e Pubblica Istruzione annualmente, oppure in qualsiasi momento, in relazione alle variazioni delle condizioni economiche che l'interessato è tenuto a segnalare. In quest'ultimo caso l'adeguamento decorrerà dal mese successivo a quello della dichiarazione della variazione secondo quanto stabilito all'art. 9 comma 5 del Regolamento generale per la erogazione di prestazioni agevolate ISEE.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento può comportare la sospensione dall'utilizzo dei servizi e l'avvio di procedure di recupero del credito. Qualora il servizio erogato sia ritenuto essenziale per la incolumità fisica della persona, dovrà comunque essere garantito.

- Art. 7 -

Rapporti con il volontariato

Possono collaborare alla realizzazione dei servizi ed erogazione delle prestazioni anche associazioni di volontariato riconosciute ai sensi delle leggi regionali o singoli volontari il cui operato dovrà essere formalizzato con apposito atto.

- Art. 8 -

Riferimenti ai sistemi di qualità

L'organizzazione dei singoli servizi farà riferimento alla qualità intesa come essenza fondamentale e caratteristica dominante d'identità del servizio stesso.

In particolare la qualità dovrà riguardare:

- ◆ qualità del fornitore, in quanto azienda capace di produrre servizi alla persona e alla comunità, capace di assumere una logica progettuale, che sa interpretare le esigenze sociali del territorio, combinare le risorse attive inespresse e che attraverso la sua azione agisce da moltiplicatore delle energie locali;
- ◆ qualità del servizio, intendendo una tipologia di offerta specifica (residenziale, diurna, domiciliare, per minori, per disabili, per anziani) che comporta l'adattamento continuo delle metodologie impiegate, alle nuove esigenze comunque espresse;
- ◆ qualità dell'intervento per il singolo utente (rispetto al programma ma anche rispetto ai risultati), che risponde al programma d'intervento individuale concordato con l'utente e con eventuale altri operatori co-responsabili, attestando altresì i risultati conseguiti in termini di risoluzione del problema, miglioramento, benessere complessivo, riduzione del danno.

La documentazione inerente i singoli servizi dovrà essere raccolta secondo procedure di “rintracciabilità” che siano note anche indipendentemente da chi svolge il servizio pro-tempore.

A garanzia degli utenti e della loro soddisfazione, saranno predisposte procedure ed adeguati ed oggettivi meccanismi di rilevazione della qualità percepita, in relazione alla produzione dei servizi, attraverso metodologie di “customer satisfaction” intesa come “la sensazione dell’utente che risulta dal confronto fra le attese all’inizio di un processo assistenziale e la percezione di ciò che è avvenuto nel processo e dei suoi risultati”.

Attraverso l’analisi, le opinioni dell’utente verranno utilizzate per migliorare i servizi, il miglioramento organizzativo sarà pertanto affrontato con una modalità trasparente, partecipata e finalizzata allo sviluppo continuo.

- Art. 9 -

Abrogazione delle norme preesistenti

Il presente Regolamento sostituisce i Regolamenti Comunali vigenti relativi ai servizi citati all’art. 2.

- Art. 10 -

Entrata in vigore ed inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La Segreteria provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.



COMUNE DI JESOLO

Sezione 1

REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI ANZIANI E DISABILI
PRESSO STRUTTURE PROTETTE

SETTORE 1° SERVIZI AI CITTADINI
UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI

REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE PROTETTE

- Art. 1 -

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, per i cittadini residenti nel Comune di Jesolo, le norme di ammissione per l'inserimento in strutture residenziali sia pubbliche che private ed ha come base di riferimento il Regolamento Generale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate ISEE, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 06.02.2002, esecutivo nei termini di legge.

- Art. 2 -

Cittadini assistibili

Il presente Regolamento è destinato ad una fascia particolarmente debole di soggetti che presentano problematiche di natura assai complessa, di tipo assistenziale, sanitaria e sociale in continua evoluzione.

Qualora la permanenza di questi soggetti presso la propria abitazione non sia più possibile nemmeno con il supporto dell'Assistenza domiciliare al singolo e/o al nucleo familiare di appartenenza, né con l'aiuto di altri servizi e/o prestazioni, può essere disposto il loro inserimento in strutture residenziali, dopo una verifica della situazione psico-sociale e l'espletamento di tutti gli adempimenti procedurali previsti e svolti dall'Assistente Sociale preposta per l'Area di competenza che dovrà relazionare sul caso.

- Art. 3 -

Definizione della retta

L'Amministrazione Comunale, con determinazione dirigenziale assumerà l'impegno di spesa per l'importo della retta giornaliera e annuale relativa al ricovero residenziale. Detto impegno sarà riferito alla quota sociale per i non autosufficienti nonché alla retta per i semi autosufficienti prevista dalle rispettive strutture residenziali.

- Art. 4 -

Finalità dell'intervento integrativo del Comune

L'Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che, ospitati nelle strutture residenziali, non sono in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale della retta di ospitalità e si configura come una prestazione sociale agevolata di cui al Dlg. N. 109/98, modificato e integrato dal Dlg. N. 130/00, erogata in modo imparziale, graduale, equo e trasparente in relazione alla situazione economica effettiva degli utenti e dei relativi Nuclei familiari di appartenenza nonché quello degli obbligati (limitatamente a figli, sorelle e fratelli).

L'intervento economico è versato dall'Amministrazione Comunale direttamente a favore della struttura residenziale ospitante in deduzione della quota parte giornaliera a carico dell'interessato.

La quota di compartecipazione a carico dell'utente o del Nucleo familiare di appartenenza e degli eventuali soggetti obbligati, potrà essere versata direttamente o tramite delega, alla Casa di Riposo, o al Comune - Servizio di Tesoreria comunale.

- Art. 5 -

Determinazione dell'intervento economico del Comune

L'intervento economico integrativo è concesso dall'Amministrazione Comunale qualora la situazione economica dell'interessato, del nucleo familiare di appartenenza e degli obbligati di cui al precedente articolo, esaminati in modo separato e successivo, non consenta la copertura della quota sociale o della retta giornaliera a carico dell'assistito.

Qualora l'inserimento nella struttura residenziale sia dettato da motivi di urgenza e non sia possibile procedere al calcolo per la compartecipazione degli interessati alla spesa di ricovero, il Comune provvederà comunque all'inserimento dell'utente presso la struttura ma l'impegno di spesa nei confronti della stessa, verrà assunto solo a titolo di anticipazione con il conseguente obbligo, da parte dell'utente, del proprio Nucleo familiare e di quello degli obbligati, a produrre entro giorni quindici la documentazione necessaria per il calcolo di cui sopra ed a reintegrare le somme a loro carico appena ultimato l'iter previsto.

- Art. 6 -

Nucleo familiare

Il Nucleo familiare del richiedente è composto da tutti coloro che, anche non legati da vincoli di parentela, fanno parte del Nucleo familiare dell'interessato o sono a suo carico ai fini IRPEF alla data di presentazione della domanda. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del Nucleo familiare, ad eccezione dei casi in cui sussista atto di separazione legale.

La specifica definizione dei componenti e delle modalità di calcolo dell'ISEE è contenuta nell'Allegato che forma parte integrante del presente Regolamento.

- Art. 7 -

Misure dell'intervento economico integrativo comunale

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dalla Amministrazione Comunale è stabilita in base alla differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta di ospitalità e la capacità dell'interessato di provvedere alla copertura integrale.

In assenza di coniuge o di altri componenti del Nucleo familiare la capacità di provvedere alla copertura della Quota sociale da parte dell'interessato è pari all'importo complessivo dei proventi di cui dispone, decurtato della quota necessaria per esigenze personali che sarà determinata e aggiornata dall'Amministrazione Comunale ai sensi della L.R. n. 22 del 20.07.1989. Gli adeguamenti verranno automaticamente recepiti dal presente Regolamento.

Laddove il soggetto da ricoverare risulti privo di familiari disponibili a gestire per conto dello stesso la suddetta quota per spese personali e la struttura residenziale non sia altresì disponibile a farsi carico della relativa gestione, l'Amministrazione Comunale potrà trattenere tale quota e su segnalazione della struttura ospitante erogherà, attraverso determinazione generale, la somma utile per sostenere le necessità personali del soggetto ricoverato.

Nel caso l'utente sia coniugato o abbia soggetti a carico ai fini IRPEF il suo reddito e il suo patrimonio vengono valutati congiuntamente a quelli del Nucleo familiare di appartenenza.

La capacità di provvedere alla copertura della quota sociale del Nucleo familiare e degli obbligati (limitatamente a figli, sorelle e fratelli) sarà calcolata sulla base di un criterio proporzionale che metterà in relazione il loro ISEE con le soglie ISEE minima e massima individuate dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità riportate nell'Allegato che forma parte integrante del presente Regolamento.

I soggetti di cui al comma precedente, saranno coinvolti nel calcolo della capacità contributiva solo per la parte eventualmente residuale della quota sociale non coperta dall'interessato.

Il limite massimo dell'intervento economico integrativo è costituito dall'ammontare della quota sociale della retta di ospitalità, definita all'Art. 3 del presente Regolamento.

Le situazioni di particolare disagio, che non trovano soluzioni nella procedura standard di determinazione dell'intervento comunale, saranno valutate dall'Assistente Sociale preposta per l'Area di competenza. Sulla base della relazione tecnico-professionale, la Giunta deciderà in merito.

- Art. 8 -

Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

Ai sensi dell'Art. 3 - comma 1 – del Dlg. n. 130/00, l'Amministrazione Comunale al fine di tenere adeguatamente conto della situazione economica degli utenti che richiedono l'intervento economico integrativo, nel rispetto della normativa del Codice civile e dai vincoli posti dal bilancio, prevede i seguenti criteri di selezione dei beneficiari:

- ◆ l'utente nella richiesta di ricovero in struttura protetta dovrà indicare, ai sensi del Codice Civile, i figli obbligati o in assenza di questi i fratelli e le sorelle, ai quali lo stesso ha chiesto la compartecipazione al costo della retta, allegandone la rispettiva Attestazione ISEE.
Il Nucleo familiare dei figli è composto dal figlio, dalla nuora e dai soggetti fiscalmente a carico.
Il Nucleo familiare dei fratelli e delle sorelle, è composto dagli stessi e dai soggetti fiscalmente a carico.
- ◆ Per la determinazione dell'intervento economico integrativo del Comune per il pagamento della retta, saranno considerati tutti gli importi di cui l'anziano risulta essere titolare all'atto del ricovero, compresi tutti i benefici economici assistenziali ed eventuali importi arretrati.
- ◆ Per i casi di utenti soli e privi di parenti e/o incapaci, che risultano proprietari della casa di abitazione e richiedono l'inserimento in struttura residenziale tramite l'intervento economico del Comune, verrà stipulato apposito atto con il quale l'Amministrazione Comunale eserciterà ogni azione volta a ristorarsi dell'intervento economico richiesto.

- ◆ Le donazioni fatte dall'utente, negli ultimi tre anni, dovranno essere dichiarate. L'Amministrazione Comunale nei confronti del ricoverato effettuerà ogni azione affinché lo stesso eserciti i propri diritti ai sensi degli Artt. 800 e seguenti del Codice Civile.

- Art. 9 -

Procedure applicative

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo può essere presentata dall'interessato, da colui che ne esercita legalmente la tutela, o da un componente del Nucleo familiare (avvalendosi della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli Artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni).

In caso di accertata incapacità dell'interessato ed in mancanza dei soggetti suddetti, la richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo sarà curata dall'Assistente Sociale che lo ha in carico e che contemporaneamente provvederà a richiedere all'autorità competente la nomina del tutore.

Alla richiesta va allegata l'Attestazione ISEE dell'interessato, del Nucleo familiare di appartenenza e degli eventuali soggetti obbligati.

- ART. 10 -

Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi del suddetto Art. 13 del Regolamento Generale, sulla base di quanto indicato dai commi 2, 3 e 4.

Allegato

REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE PROTETTE

Modalità di compartecipazione dell'utente, del nucleo familiare e del nucleo degli altri soggetti obbligati.

La contribuzione dell'utente è dovuta quando l'ISEE dell'interessato, o del nucleo familiare di appartenenza, nonché di quello degli altri soggetti obbligati, superano i valori riportati nella tabella.

All'interessato viene garantita una quota necessaria per le esigenze personali, determinata e aggiornata con atto dirigenziale, pari ad **Euro 80,05** (€ 155.000) mensili. Tale quota potrà subire degli adeguamenti che verranno automaticamente recepiti dal presente Regolamento.

Per il **nucleo familiare** di appartenenza dell'interessato, la soglia ISEE minima garantita corrisponde a :

- ◆ una quota annua, necessaria per il mantenimento dei componenti il nucleo diversi dall'utente, pari ad Euro **5.164.57** (€ 10.000.000) moltiplicata per l'indice della scala di equivalenza corrispondente alle caratteristiche del nucleo stesso **senza considerare l'utente**.

L'ammontare eccedente la quota garantita di cui alla Tabella allegata, costituirà la base sulla quale verrà calcolata la compartecipazione al costo della quota sociale.

Per il nucleo familiare degli obbligati, il minimo garantito è equivalente a quello previsto per il nucleo familiare di appartenenza del richiedente.

Per l'**utente** da inserire nella struttura residenziale, l'importo del proprio **ISEE**, decurtato della quota necessaria per le esigenze personali, serve per la copertura della retta riferita alla quota sociale.

La procedura per determinare la compartecipazione del nucleo familiare di appartenenza e/o quello dei figli obbligati nel pagamento della quota sociale di ricovero, sarà basata sulla formula in seguito specificata che include i seguenti elementi di calcolo:

- ◆ **Importo della quota sociale** (decurtata dell'ISEE dell'utente);
- ◆ **ISEE Nucleo familiare dei soggetti impegnati alla compartecipazione;**

- ◆ **Soglia ISEE minima** (sotto la quale la quota sociale della retta è a carico del Comune, come da tabella allegata);
- ◆ **Soglia ISEE massima** (che fissa il limite entro il quale il Comune non è tenuto ad intervenire all'integrazione di cui sopra in quanto la spesa è sostenibile dal nucleo stesso).

Gli elementi di cui sopra, daranno luogo alla seguente formula che consentirà un calcolo proporzionale e progressivo che metterà in relazione l'eccedenza dell'ISEE del Nucleo familiare (ovvero decurtato dalla soglia ISEE minima, vedasi Tabella) con la differenza tra la Soglia ISEE Massima e la soglia ISEE Minima che rappresenta la quota fissa.

I valori riportati nella Tabella, sono riferiti alle soglie **Minima** (sotto la quale il servizio sarà gratuito) e **Massima** (oltre la quale il Comune non è tenuto ad intervenire).

Formula:

(ISEE Nucleo Familiare – Soglia ISEE Minima)

----- *X l'eccedenza quota sociale,*
(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima) non coperta dall'utente

(ISEE Nucleo Familiare – Soglia ISEE Minima)

----- *X l'eccedenza quota sociale,*
(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima) non coperta dall'utente

Tabella

La seguente Tabella riporta i valori limite di riferimento che gradueranno la contribuzione della Quota Sociale

Componenti del nucleo familiare	Scala di Equivalenza	Soglia ISEE minima sotto la quale la quota sociale è totalmente a carico del Comune	Soglia ISEE massima sopra la quale il Comune non è tenuto ad intervenire
Utente	1	Euro 80,05 £ 1.860.000	Euro 26.783,45 £. 51.860.000
+ 1 componente	1	Euro 5.164,57 £ 10.000.000	Euro 30.987,41 £. 60.000.000
+ 2 componenti	1.57	Euro 8.108.37 £ 15.700.000	Euro 33.931,22 £. 65.700.000
+3 componenti	2.04	Euro 10.535.72 £ 20.400.000	Euro 36.358,57 £. 70.400.000
+4 componenti	2.46	Euro 12.704.83 £ 24.600.000	Euro 38.527,68 £ 74.600.000
+5 componenti	2,85	Euro 14.719,02 £ 28.500.000	Euro 40.541,87 £ 78.500.000



COMUNE DI JESOLO

Sezione 2

**REGOLAMENTAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE**

SETTORE 1° SERVIZI AI CITTADINI
UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 1 -

Finalità

Il Servizio di Assistenza domiciliare (di seguito denominato S.A.D.), ha la finalità di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con problemi di autosufficienza psico-fisica, valorizzando le risorse familiari e della rete sociale.

L'obiettivo del S.A.D. è pertanto quello di evitare o ritardare il ricovero in struttura protetta rafforzando i processi di autonomia e di mantenimento delle capacità residue presenti nelle persone assistite, sollecitando e gratificando lo svolgimento di quelle attività che sono ancora in grado di svolgere, da sole, con l'aiuto dei familiari o della rete sociale.

- Art. 2 -

Descrizione del Servizio

L'Assistenza domiciliare è erogata in prestazioni configurabili in ore di assistenza, sulla base di quanto stabilito nei progetti personalizzati e differenziati di intervento.

Il S.A.D. si caratterizza, sul piano operativo, secondo il principio di sussidiarietà che può includere le modalità di transitorietà ed integrazione operativa.

Transitorietà: il servizio dovrà soddisfare le necessità del richiedente per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno, salvo i casi che richiedono prestazioni con carattere di continuità.

Integrazione operativa: le prestazioni del servizio vanno correlate con altri servizi sociali (minimo vitale, attività socio-culturali e ricreative, telesoccorso, centro diurno, servizio mensa, etc.) e socio-sanitari (ADI, Consultorio Familiare, SERT, CSM etc.) Nel contesto dell'integrazione, un supporto importante per il S.A.D. è il coinvolgimento del volontariato e del vicinato che completano la realizzazione del servizio in una prospettiva di impegno civile e di solidarietà.

- Art. 3 -

Personale e prestazioni erogate

Il S.A.D. viene assicurato attraverso le seguenti figure operative:

Assistente Sociale, operatori addetti all'assistenza, personale amministrativo, obiettori di coscienza e volontari che svolgono le mansioni in seguito specificate.

◆ **L'Assistente Sociale** - preposta per l'area anziani – cura il coordinamento e l'organizzazione generale del Servizio.

◆ **Gli addetti all'assistenza** eseguono prestazioni di assistenza rivolte alla persona e all'ambiente ed in particolare:

Segretariato sociale: attività d'informazione sulle risorse pubbliche, private e miste a disposizione degli utenti ed espletamento pratiche burocratiche (pagamento bollette, ritiro documentazione varia, etc.).

Prestazioni educative e di animazione per l'inserimento e la promozione, finalizzata al cambiamento degli stili relazionali ed organizzativi dell'utente e della famiglia.

Aiuti domestici: pulizia e riordino alloggio e preparazione dei pasti e/o assistenza nella preparazione (nei casi di anziani soli e semi autosufficienti), lavaggio e stiratura della biancheria, spese e rifornimenti.

Cura della persona: igiene personale, aiuto nell'alzare e coricare dal letto e per la deambulazione (nei casi di non autosufficienza), aiuto per la vestizione e l'assunzione dei pasti, sostegno psicologico e relazionale. Controllo dell'assunzione dei farmaci.

Fornitura pasti: consegna a domicilio di pasti caldi (confezionati presso il Centro cottura comunale) con aiuto e sostegno (nei casi di necessità per utenti soli) durante la consumazione.

Trasporti: accompagnamento dell'utente per varie esigenze quali ad esempio visite mediche ricoveri ospedalieri, terapie ambulatoriali varie, spese e acquisti, visite a parenti, accesso al Centro Diurno, ad uffici e servizi vari.

- ◆ **Il personale amministrativo:** collabora con l'Assistente Sociale per gli aspetti relativi alla gestione banca dati degli utenti, controllo contabile sulle quote di contribuzione, emissione dei bollettini di pagamento, rilascio attestazioni ISEE.
- ◆ **Gli obiettori di coscienza:** assegnati al Comune per l'espletamento del Servizio civile, coadiuvano con il personale del S.A.D. nell'erogazione di alcune prestazioni. Secondo le indicazioni dell'Assistente Sociale collaborano con gli operatori domiciliari ed in conformità di quanto stabilito nella Convenzione per il piano d'impiego, stipulata con il Ministero della Difesa.
- ◆ **I volontari:** collaborano con il servizio di Assistenza domiciliare coordinati dall'Assistente Sociale secondo gli accordi formali stabiliti con l'Amministrazione Comunale.

- Art. 4 -

Modalità d'attuazione del servizio

L'Assistente Sociale effettua una prima visita domiciliare per verificare la situazione e rilevare i bisogni della persona. In caso di accoglimento della richiesta di ammissione al S.A.D., l'Assistente Sociale redige un programma d'intervento che viene sottoscritto dall'utente o da un suo familiare e presenta l'operatore addetto a fornire il servizio.

Il S.A.D. è articolato in modo tale da consentire che le prestazioni rese all'utente siano fondate sul principio di intercambiabilità degli operatori al fine di consentire:

- ◆ una programmazione e una verifica degli interventi più approfondita ed articolata;
- ◆ che gli utenti percepiscano il servizio in una visione complessiva, facilitando le sostituzioni degli operatori e riducendo i rischi di familiarizzazione e dipendenza dagli stessi;
- ◆ un metodo di lavoro di gruppo partecipato.

In alcuni casi di utenti non autosufficienti che richiedono un particolare impegno assistenziale (mobilizzazione, bagno assistito, igiene personale) è prevista la presenza di n. 2 operatori addetti.

In linea generale gli interventi del S.A.D. sono rivolti alle sole necessità dell'utente, salvo il caso di estensione del servizio all'intero nucleo familiare qualora sia formato da più anziani o soggetti deboli.

Il S.A.D. inoltre, nei casi di grave e totale non autosufficienza si configura come supporto all'assistenza che il nucleo familiare o chi per esso già assicura, poiché è

necessario che l'assistito abbia un referente (familiare, parente, vicino, etc.) per l'intero arco della giornata.

- Art. 5 -

Modalità Operative

La metodologia di lavoro deve prevedere sistematici momenti di confronto.

Gli operatori sono tenuti a partecipare in orario di servizio alle riunioni di programmazione e verifica degli interventi al fine di favorire lo scambio di informazioni e delle conoscenze tra gli operatori, definire le modalità tecniche degli interventi e consentire la verifica del lavoro, l'efficacia degli interventi e la predisposizione del piano di lavoro settimanale.

Gli operatori sono tenuti altresì a partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento e formazione che verranno riconosciuti come orario di servizio.

Spetta inoltre agli operatori la compilazione dei fogli di lavoro giornalieri che riassumono le prestazioni fornite, le ore prestate a ciascun utente tenuto a controfirmare i predetti prospetti.

In alternativa al comma precedente si potranno adottare strumenti basati su sistemi innovativi informatici che permetteranno rilevazioni e verifiche automatiche dei dati.

- Art. 6 -

Operatori

Il Comune di Jesolo per l'erogazione del Servizio di Assistenza domiciliare può utilizzare personale dipendente e/o gestito da Cooperative o Ditte appaltanti il servizio. Il Servizio viene assicurato mediante il personale di cui all'Art. 3.

Gli operatori addetti al S.A.D. dovranno essere in possesso delle necessarie qualifiche professionali previste dalla vigente normativa. Per la determinazione del rapporto operatori/utente è necessario tener conto della qualità, quantità e tipologia delle prestazioni per ciascun utente. Tale rapporto dovrà consistere, in linea di massima in almeno un addetto all'assistenza ogni dieci utenti secondo le indicazioni del vigente Piano di Zona dei Servizi Sociali, triennio 1998/2000 adottato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 10.

-

Art. 7 -

Prestazioni di Assistenza domiciliare integrata - A.D.I.

Sulla base di quanto stabilito dal Regolamento approvato con Delibera del 16.11.98 dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.10, le prestazioni integrate, ossia di tipo socio-assistenziale e sanitario, sono garantite attraverso il Servizio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) erogato dal Comune e dalla Azienda ULSS, secondo un apposito Piano d'intervento concordato in sede di U.O.D (Unità Operativa Distrettuale).

Le prestazioni sanitarie sia ambulatoriali che domiciliari medico-specialistiche, infermieristiche e riabilitative di cui necessitano gli utenti, sono di competenza dell'Azienda ULSS che le eroga attraverso i presidi sanitari e l'organizzazione distrettuale dei servizi.

- Art. 8 -

Determinazione dei costi del Servizio

Il costo del S.A.D. verrà determinato annualmente con atto deliberativo di Giunta Comunale.

Alla quantificazione dei costi concorreranno le seguenti voci di spesa:

- ◆ costo del personale dipendente e/o del personale gestito da Cooperative e/o Ditta appaltante parte del servizio;
- ◆ costo manutenzione automezzi, carburante e assicurazioni.

La somma dei costi complessivi verrà ripartita in base alle ore lavorate nell'arco dell'anno.

- Art. 9 -

Partecipazione degli utenti al costo del Servizio

Il Comune di Jesolo, in base all'ISEE degli utenti, prevede una quota di compartecipazione alla spesa del Servizio, sulla base di due soglie:

- Soglia ISEE Minima (sotto la quale la prestazione è gratuita);
- Soglia ISEE Massima (sopra la quale la prestazione è pagata per intero).

All'interno delle suddette Soglie si procederà al calcolo della prestazione agevolata secondo la formula, specificata nell'Allegato che forma parte integrante del presente Regolamento, che determinerà un rapporto proporzionale tra l'ISEE dell'utente e le fasce agevolate comprese tra le due soglie minima e massima.

Le Soglie saranno aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli incrementi ISTAT.

Le prestazioni svolte dagli operatori addetti all'assistenza saranno calcolate su base oraria comprensiva dei tempi necessari per gli spostamenti da e per la sede municipale.

L'attività svolta dagli obiettori di coscienza (accompagnamento, aiuto spostamenti, commissioni varie) è gratuita ad esclusione dei percorsi chilometrici che si renderanno necessari per l'espletamento delle suddette attività.

Il servizio di trasporto, effettuato dai volontari ed obiettori di coscienza, prevede a carico degli utenti con ISEE superiore alla Soglia ISEE Minima, una partecipazione ai costi quantificata in un quinto del costo del carburante secondo tariffa ACI.

Nei casi in cui il trasporto debba essere effettuato dall'addetto all'assistenza, per particolari esigenze dell'utente, il costo del Servizio verrà calcolato come una prestazione oraria dell'operatore impegnato.

I percorsi chilometrici di cui al precedente comma saranno calcolati con partenza e rientro dalla Sede Municipale.

Sono esclusi da compartecipazione i trasporti effettuati per l'accompagnamento dei soggetti al Centro diurno anziani "S. Pertini" per il servizio mensa.

L'erogazione del Servizio è comunque assicurata agli utenti, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie stabilite dal bilancio comunale.

- Art. 10 -

Nucleo familiare

La valutazione della situazione economica del richiedente il servizio, avviene con riferimento al Nucleo familiare di appartenenza quale risulta alla data di presentazione della richiesta, così come definito dal DPCM 4 aprile 2001, n.242.

- Art. 11 -

Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

Ai sensi dell'Art. 3 - comma 1 del Dlg. N. 130, il Comune di Jesolo prevede, ai fini del calcolo per la compartecipazione ai costi del Servizio, che saranno considerati anche i proventi fiscalmente non imponibili (sussidi, indennità, etc.), al netto dei costi assistenziali e sanitari documentabili.

- Art. 12 -

Cessazione, sospensione o riduzione del Servizio

Il Servizio di Assistenza domiciliare cessa in caso di :

- ◆ richiesta dell'utente;
- ◆ decesso;
- ◆ trasferimento in altro Comune;
- ◆ mancanza dei requisiti di ammissione al Servizio;
- ◆ mancato rispetto del contratto;
- ◆ ricovero in struttura residenziale.

Il Servizio di Assistenza domiciliare è sospeso nei casi di :

- ◆ ricovero ospedaliero o in struttura residenziale temporanea;
- ◆ trasferimento temporaneo in altro Comune;
- ◆ partecipazione a soggiorni climatici;
- ◆ morosità pari o superiore a tre mensilità. Il servizio comunque sarà ripreso automaticamente dopo il saldo delle quote arretrate.

Il Servizio di Assistenza domiciliare può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle modificate necessità dell'utente, che provvederà a sottoscrivere il nuovo programma di intervento e relativo contratto. L'Amministrazione Comunale potrà altresì ridurre la quantità e la tipologia delle prestazioni del S.A.D. in ragione delle risorse a disposizione e del numero delle domande da soddisfare.

Ogni modifica e/o integrazione verrà comunicata per iscritto all'interessato e riportata nel contratto.

- Art. 13 -

Forme di garanzia per gli utenti

L'organizzazione del Servizio e delle prestazioni dovrà:

- ◆ salvaguardare la dignità e l'autonomia dei soggetti assistiti;
- ◆ assicurare il diritto alla riservatezza;
- ◆ essere erogato con la massima trasparenza, coinvolgimento e gradimento dell'utente.

Allegato

REGOLAMENTAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

La compartecipazione ai costi del servizio sarà basata sui seguenti elementi di calcolo:

ISEE del Nucleo familiare di appartenenza;

Soglia ISEE Minima;

Soglia ISEE Massima;

Costo del Servizio.

1.1 L'ISEE del Nucleo familiare è riferito all'Attestazione di cui al modello F 21 della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

2.1 La **Soglia ISEE Minima** è riferita all'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale **sotto la quale il servizio è gratuito**. Detta soglia è fissata per un componente in **Euro 4.131,66 (€ 8.000.000)** ed andrà moltiplicata per la scala di equivalenza riferita ai componenti del nucleo familiare.

3.1 La **Soglia ISEE Massima** è riferita all'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale **oltre la quale il servizio è addebitato interamente**. Detta soglia è fissata per un componente in **Euro 12.394,97 (€ 24.000.000)** ed andrà moltiplicata per la scala di equivalenza riferita ai componenti del nucleo familiare.

4.1 Il Costo del Servizio è determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle voci indicate all'Art. 8 del presente Regolamento.

I suddetti elementi verranno messi in relazione tra loro, con la seguente formula:

(ISEE Nucleo familiare- Soglia ISEE Minima)
----- **X Costo orario del Servizio**
(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima)

Tabella

La seguente tabella riporta i valori limite di riferimento che gradueranno la compartecipazione al costo del Servizio

Componenti del Nucleo familiare	Scala di equivalenza	Soglia ISEE minima	Soglia ISEE Massima
Interessato	1	Euro 4.131,66 £. 8.000.000	Euro 12.394,97 £. 24.000.000
+ 1 componente	1,57	Euro 6.486,70 £. 12.560.000	Euro 19.460,10 £. 37.680.000
+ 2 componenti	2,04	Euro 8.428,58 £. 16.320.000	Euro 25.285,73 £. 48.960.000
+ 3 componenti	2,46	Euro 10.163,87 £. 19.680.000	Euro 30.491,62 £. 59.040.000
+ 4 componenti	2,85	Euro 11.775,22 £. 22.800.000	Euro 35.325,65 £. 68.400.000



COMUNE DI JESOLO

Sezione 3

**REGOLAMENTAZIONE INIZIATIVE DI TURISMO
SOCIALE PER LA TERZA ETA'**

**SETTORE 1° SERVIZI AI CITTADINI
UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE**

REGOLAMENTAZIONE INIZIATIVE DI TURISMO **SOCIALE PER LA TERZA ETA'**

- Art. 1 -

Finalità

Il Comune di Jesolo, con l'obiettivo di offrire ai cittadini della terza età, un'occasione di svago ed aggregazione, organizza soggiorni di vacanza finalizzati a garantire il benessere psico-fisico dei partecipanti. Dette iniziative sono considerate una risorsa importante in quanto offrono valide forme di prevenzione, cura e socializzazione grazie alle specificità del contesto ambientale e relazionale.

- Art. 2 -

Destinatari

Ai soggiorni di cui al precedente articolo, possono partecipare i cittadini residenti nel Comune che hanno compiuto 60 anni in condizioni di autonomia psico-fisica. Nel caso di coniugi è sufficiente che la predetta età sia stata raggiunta da uno dei due.

Qualora a carico dei destinatari del servizio, vi siano soggetti adulti inabili deambulanti potrà essere consentita agli stessi la partecipazione al soggiorno a condizione che venga assicurata l'assistenza necessaria da parte dei familiari.

- Art. 3 -

Organizzazione del Servizio

I soggiorni di vacanza per la terza età saranno organizzati dall'Unità Operativa Politiche Sociali e dovranno prevedere forme di partecipazione dei destinatari attraverso indagini conoscitive sulle preferenze relative alle località, ai periodi dell'anno ed ai livelli delle strutture alberghiere.

Successivamente verranno effettuati dei sopralluoghi da parte dell'Unità Operativa competente, al fine di verificare in loco strutture e servizi disponibili, privi di barriere architettoniche.

Il servizio sarà aggiudicato tramite regolare gara di appalto al miglior offerente, in grado di garantire un soggiorno di buon livello qualitativo.

L'iniziativa dovrà essere adeguatamente pubblicizzata e resa nota a tutti gli eventuali interessati.

Le richieste di partecipazione andranno presentate all'Unità Operativa Politiche Sociali e dovranno essere corredate dall'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dei partecipanti (ISEE).

Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore alla disponibilità dei posti, verrà creata una lista d'attesa rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domanda.

Ai sensi dell'Art. 7 del "Regolamento Generale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate ISEE destinati alla popolazione del Comune di Jesolo", al termine del soggiorno verrà consultato ogni partecipante, attraverso un'indagine basata su questionari di soddisfazione, come strumento di rilevazione della qualità percepita.

- Art. 4 -

Nucleo familiare

Ai sensi del Regolamento Generale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate ISEE (approvato con D.C. n. 15 del 06.02.2002), il nucleo familiare dei partecipanti alle iniziative di turismo sociale sarà composto dal richiedente il servizio, il coniuge e dai soggetti fiscalmente a carico.

- Art. 5 -

Determinazione dei costi del Servizio

Il costo del Servizio sarà determinato (con atto dirigenziale) sulla base delle seguenti componenti :

- ◆ tariffa alberghiera del soggiorno;
- ◆ animazione;
- ◆ trasporto;
- ◆ assicurazione.

- Art. 6 -

Partecipazione degli utenti ai costi del Servizio

Sarà prevista la partecipazione degli utenti ai costi del Servizio sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) secondo la formula specificata nell'allegato che forma parte integrante del presente Regolamento.

La partecipazione al costo del Servizio risulterà dal rapporto tra l'ISEE dell'utente e la soglia di accesso (Soglia ISEE MAX) moltiplicato per il costo del Servizio. Tale operazione, determina una contribuzione progressiva e proporzionale alle risorse del beneficiario.

La soglia di accesso alle prestazioni sociali agevolate verrà fissata annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Tale Soglia fisserà il limite oltre il quale il costo del servizio verrà addebitato interamente.

- Art. 7 -

Criteri ulteriori selezione dei beneficiari

Ai sensi dell'Art. 3 comma 1 del Decreto 130/2000 ed al fine di assicurare stabilità al bilancio si dispone che trattandosi di un servizio di turismo e svago, durante il quale ai partecipanti è garantita la copertura dei fabbisogni necessari, verranno calcolati ai fini della partecipazione al costo del Servizio anche i proventi fiscalmente non imponibili (sussidi, indennità, etc.), al netto dei costi assistenziali e sanitari documentabili.

Allegato

REGOLAMENTAZIONE INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER LA TERZA ETA'

Formula per il calcolo della partecipazione dell'utente al costo del servizio

ISEE UTENTE

----- x costo del Servizio = Quota Utente

ISEE SOGLIA MAX

Nucleo Familiare	Scala di Equivalenza	Soglia ISEE Massima
1 componente	1	Euro 9.296,20 £. 18.000.000
2 componenti	1,57	Euro 14.595,07 £. 28.260.000
3 componenti (*)	2,04 con componente invalido +0,50	Euro 18.964,30 £. 36.720.000

(*) In caso di soggetto fiscalmente a carico



COMUNE DI JESOLO

Sezione 4

**REGOLAMENTAZIONE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A
STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI**

SETTORE 1° SERVIZI AI CITTADINI
UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTAZIONE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

- Art. 1 -

Finalità

Il Comune di Jesolo allo scopo di favorire il diritto allo studio degli studenti del territorio, bandisce concorsi con cadenza annuale, per il conferimento di n. 12 borse di studio di Euro 413,17= cadauna.

Le borse di studio verranno concesse per consentire la frequenza alle scuole statali e paritarie di istruzione di secondo grado, ivi compresi i Conservatori musicali.

- Art. 2 -

Destinatari

Al bando di concorso possono partecipare gli studenti residenti nel Comune che sono iscritti alle scuole statali e paritarie che risultano meritevoli, ovvero che abbiano conseguito la promozione - nell'anno scolastico precedente la domanda – senza debiti formativi o insufficienze ed abbiano l'ISEE riferito al nucleo familiare di appartenenza inferiore alle fasce indicate nella tabella dell'Allegato che forma parte integrante del presente Regolamento.

- Art. 3 -

Ripartizione delle borse di studio

Le borse di studio fissate in numero di dodici saranno ripartite come segue:

- ◆ N. 4 destinate agli studenti che abbiano superato l'esame di scuola media con votazione di "ottimo" o "distinto";
- ◆ N. 4 destinate agli studenti frequentanti il liceo Classico, Scientifico e Linguistico, che abbiano riportato una votazione media pari al punteggio dal sette al dieci;
- ◆ N. 4 destinate agli studenti di tutti gli altri Istituti di 2° grado che abbiano riportato la medesima votazione di cui al punto sopra.

Qualora il numero dei concorrenti dei singoli istituti risulti inferiore al numero di borse di studio messe a disposizione degli stessi, la parte residua andrà a beneficio degli studenti dei rimanenti istituti, tramite lo scorrimento della graduatoria formulata con i criteri di cui al successivo articolo.

- Art. 4 -

Nucleo familiare

La valutazione della situazione economica del richiedente il beneficio, avviene con riferimento al Nucleo familiare di appartenenza quale risulta alla data di presentazione della richiesta, così come definito dal DPCM 242/2001;

- Art 5 -

Determinazione dei criteri per la formazione della graduatoria

La formazione della graduatoria sarà basata sul punteggio massimo pari a 100 per “l’ottimo” e un punteggio massimo pari a 75 per il “distinto” il cui peso sarà distribuito equamente tra il “merito” e “l’ISEE” del nucleo familiare del richiedente e precisamente:

Merito = punti 50 - interamente attribuiti se lo studente ha conseguito la votazione di:

“ottimo” per le scuole medie inferiori;

“ottimo - media dall’otto al dieci” per le scuole medie superiori;

Merito = punti 25 - nei casi abbia riportato la votazione di:

“distinto” per le scuole medie inferiori;

“distinto - media del sette” per le scuole medie superiori.

ISEE = punti 50 - assegnati interamente nei casi di assenza di reddito e ridotti gradualmente in rapporto all’elevarsi dell’ISEE.

Il calcolo verrà effettuato sulla base della seguente formula che mette in relazione numerica il merito e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

punteggio “ottimo” o “media dall’otto al dieci”
$$\left[50 + \frac{(\text{ISEE max} - \text{ISEE utente}) \times 50}{\text{ISEE max}} \right]$$

punteggio “distinto” o “media del sette” $[25 + \frac{(ISEE \text{ max} - ISEE \text{ utente})}{ISEE \text{ max}} \times 50]$

- Art. 6 -

Modalità di partecipazione

Per la partecipazione al bando è necessario presentare una domanda indirizzata al Sindaco da redarre su apposito modulo fornito dall'Unità Operativa Politiche Sociali e Pubblica Istruzione.

Alla domanda dovrà essere allegata l'autocertificazione dalla quale dovrà risultare:

- ◆ Scuola o Istituto frequentato;
- ◆ la votazione complessiva riportata alla fine dell'anno scolastico che precede il bando;
- ◆ l'iscrizione all'anno scolastico successivo;
- ◆ che l'aspirante non fruisce di altre borse di studio erogate da Enti o Istituzioni pubbliche.

Allegato

REGOLAMENTAZIONE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Tabella

La seguente tabella riporta le Soglie ISEE Massime riferite alla composizione del Nucleo familiare per l'attribuzione del punteggio nella formazione della graduatoria degli studenti.

Componenti del nucleo familiare	Scala di equivalenza	Livello Soglia ISEE Max entro la quale è attribuito il punteggio
Studente solo	1	Euro 6.713,94 (£ 13.000.000)
Studente + 1 componente	1,57	Euro 10.540,89 (£ 20.410.000)
Studente + 2 componenti	2,04	Euro 13.696,44 (£ 26.520.000)
Studente + 3 componenti	2,46	Euro 16.516,29 (£ 31.980.000)
Studente + 4 componenti	2,85	Euro 19.134,73 (£ 37.050.000)